

dalle azioni "S. C. & C.", fino a che tale dividendo non superi il 6%; per l'eccedente viene attribuito ai portatori delle obbligazioni il 60% dell'eccedente stessa.

L'Istituto emittente si riserva il diritto di riscattare dopo il 31 dicembre 1936, in tutto o in parte, le obbligazioni in circolazione.

Il riscatto, totale o parziale, sarà esercitato mediante corrispondenza per ogni obbligazione di un importo in denaro corrispondente alla media dei prezzi di compenso seguiti dalle azioni "S. C. & C." alle Borse di Torino e di Milano, negli ultimi sei mesi precedenti il riscatto, dedotte, a secondo del periodo in cui sarà effettuato il rimborso, il premio del 25 o del 50% dell'eventuale differenza fra il valore nominale delle obbligazioni e la media dei suddetti prezzi di compenso. In ogni caso il prezzo di riscatto non potrà essere inferiore al valore nominale dell'obbligazione aumentato di un premio di L. 25.

In caso di riscatto parziale, le obbligazioni da rimborsare saranno determinate mediante pubblico sorteggio.

Nel caso di rimborso totale o parziale delle azioni costituite in gestione speciale, l'Istituto